

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 815

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2001

—————

Disposizioni in materia di assestamento e di riordinamento del corpo militare della Croce rossa italiana, istituzione dei ruoli e avanzamento del personale in servizio permanente ed in congedo e relativa disposizione del reclutamento, dello stato e del trattamento economico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Croce rossa italiana (CRI) ai fini dell'assolvimento dei compiti umanitari stabiliti dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali, dispone di un corpo militare, ausiliario delle Forze armate dello Stato.

Le norme che disciplinano lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento del personale militare della CRI, sono state emanate con regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1936.

Il corpo militare, sin dalla sua costituzione, si è sempre distinto per gli interventi sia in corso di conflitto armato (sgombero e cura dei feriti e dei malati), che in tempo di pace (adoperandosi al soccorso sanitario di massa con l'impiego di reparti, unità e formazioni campali allo scopo destinati).

Il corpo militare CRI partecipò attivamente anche a tutte le private, come a tutte le pubbliche calamità degli ultimi settant'anni, sia in patria che non: dall'alluvione del Polesine (1951) al terremoto del Belice (1968) ed ancora dal terremoto del Friuli (1976) a quello dell'Irpinia (1980), per non dimenticare l'intervento in Armenia (1988), e così altri interventi. Non pochi sono stati i caduti del corpo militare della CRI dalla sua costituzione ad oggi, per la fedeltà alla patria ed agli alti ideali della CRI. Gli stessi militari CRI sono oggi costantemente impegnati nell'assolvimento delle attività di istituto della stessa CRI.

Tutto il personale del corpo militare della CRI è assoggettato al regolamento di disciplina ed ai codici penali e viene ad esso attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.

I militari della CRI, purtroppo, non sono stati inclusi nei provvedimenti che negli ultimi anni hanno modificato le norme sia sullo stato degli ufficiali, che sullo stato dei sottufficiali e truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Allo stato attuale il personale direttivo (ufficiali) non ha durata limitata poichè permane nei ruoli a vario titolo anche fino a 78 anni, creando ai vertici una permanenza con un proprio lungo comando (anche 28 anni), diversamente dalle altre strutture delle Forze armate.

I militari della CRI, pur essendo destinatari della normativa citata, a differenza dei pari grado in servizio nelle Forze armate, hanno tutti i doveri (soggetti alle leggi penali militari, ai regolamenti di disciplina militare, alla giurisdizione militare) propri dei militari delle Forze armate (di cui sono ausiliari ed al cui fianco operano), ma non hanno invece gli stessi diritti e non usufruiscono di alcuna forma di benessere a favore del personale.

Alla luce di quanto esposto è opportuno pertanto tenere rigorosamente separata la componente militare dalle altre componenti a struttura civile della CRI. Molte le strane commissioni che, allo stato dei fatti, si potrebbero involontariamente ingenerare e di difficilissima qualificazione giuridica, in ordine ad una sovraesposizione delle componenti a vocazione civile su quella militare. In realtà i militari della CRI non partecipano, per la loro specialissima natura, essendo già *ex lege* inquadrati e gerarchicamente ordinati, alle elezioni dei propri vertici come è in atto nelle altre componenti.

I militari, loro malgrado, sono sottoesposti e mal interferiscono con il personale civile, risultando anomalmente in posizione subordinata a soggetti civili, eletti o delegati, soprattutto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, riguardante il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Da precisare altresì, che alcune componenti della CRI, al momento dell'emanazione

del regio decreto n. 484 del 1936, non esistevano.

Al fine di rimuovere questa grave disparità di trattamento tra i militari della CRI ed i loro pari grado delle Forze armate, si propone, pertanto, il presente disegno di legge in materia di stato giuridico, reclutamento, avanzamento e trattamento economico del personale del corpo militare della CRI e se ne auspica una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 1.

(Generalità)

1. Il corpo militare della Croce rossa italiana (CRI), di seguito denominato «corpo militare», ausiliario delle Forze armate dello Stato, è parte integrante della CRI.

2. La foggia dell'uniforme del corpo militare, i distintivi ed i gradi sono paritetici a quelli dell'esercito italiano a differenza del basco che è di colore verde.

Art. 2.

(Compiti)

1. Il corpo militare secondo i principi generali della CRI deve:

a) in tempo di guerra:

1) contribuire, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati ed allo svolgimento dei compiti di difesa civile;

2) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;

3) organizzare concretamente, fin dal tempo di pace, i servizi della CRI ausiliari delle Forze armate, per il tempo di guerra, in misura e sulla base di quanto determinato dal Ministero della difesa;

4) collaborare con le società nazionali della CRI degli altri Stati e con le istituzioni internazionali della Croce rossa nelle iniziative umanitarie di carattere internazionale.

b) in tempo di pace:

1) mantenere in efficienza solo gli organi centrali e la rete dei centri di mobilitazione della CRI;

2) provvedere alla custodia ed al periodico aggiornamento ed ampliamento dei materiali, dei mezzi e delle dotazioni sanitarie campali, con particolare riferimento alle esigenze derivanti dai nuovi materiali e mezzi di offesa bellica, nonché in rapporto alle ipotesi di calamità naturali;

3) assicurare, con il proprio personale militare allo scopo destinato, lo svolgimento dei compiti della CRI;

4) addestrare il personale militare in servizio della CRI e richiamato dal congedo ai sensi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, specie per quanto riguarda l'aggiornamento della specializzazione nei compiti di protezione e di soccorso. Gli ufficiali, in particolare, sono chiamati alla frequenza di corsi di qualificazione e di specializzazione tenuti presso le scuole delle Forze armate;

5) intervenire, attraverso il richiamo dal congedo del personale militare CRI necessario per le operazioni di soccorso, in caso di gravi esigenze;

6) assicurare, mediante apposite unità quali il reparto soccorso mobile centrale, il posto medico avanzato, i gruppi sanitari mobili e il treno ospedale della CRI, il concorso alle Forze armate per le esigenze di protezione civile e per il soccorso sanitario;

7) partecipare con reparti motorizzati alle esercitazioni interforze organizzate dai Comandi-Forze armate difesa (FOD) nelle zone di loro competenza;

8) intervenire in concorso alle Forze armate in occasione di operazioni ONU o nell'ambito di missioni umanitarie o per il mantenimento della pace;

9) prestare assistenza sanitaria - in ausilio o autonomamente - sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole Forze armate, in occasione di eventi straordinari, manifestazioni pubbliche e cicli addestrativi;

10) assicurare con personale e mezzi, non altrimenti impegnati e quando richiesto, il supporto all'attività sanitaria presso le strutture sanitarie militari;

11) dotare l'ispettorato di un proprio reparto amministrativo con un ufficiale superiore con le mansioni di delegato amministrativo per la funzione del corpo nel territorio nazionale. I settori ed i centri di mobilitazione sono direttamente amministrati dal funzionario delegato dell'ispettorato. I comandanti ed i capo uffici di mobilitazione ricoprono nella propria giurisdizione la mansione di delegato amministrativo.

2. Il personale del corpo militare in congedo, iscritto in qualità di socio della CRI, partecipa volontariamente a tutte le attività in seno ai comitati e collabora all'espletamento delle esigenze alla pari delle altre componenti della CRI.

Art. 3.

(Struttura)

1. La struttura del corpo militare è articolata in:

a) un ispettorato superiore del corpo militare quale organo di comando di vertice e tecnico militare del corpo; la sede dell'ispettorato del corpo militare è in Roma;

b) due settori operativi, quali organi di comando a livello di comandi di grandi unità territoriali dell'esercito con compiti di collegamento ed operativi con comandi delle Forze armate corrispondenti, che curano in particolare l'addestramento del personale; le sedi dei comandi di settore operativo sono collocati a nord nella città di Verona, a sud nella città di Napoli;

c) quattordici centri di mobilitazione, quali organi territoriali ed esecutivi a livello di settore operativo, che curano in particolare l'arruolamento del personale, l'aggiornamento matricolare, i richiami e i congedi del personale; le sedi dei centri di mobilitazione sono:

- 1) Torino (I Centro) comprendente il Piemonte e la Valle d'Aosta;
- 2) Milano (III Centro) comprendente la Lombardia;
- 3) Genova (IV Centro) comprendente la Liguria;
- 4) Verona (V Centro) comprendente Veneto e Trentino Alto Adige;
- 5) Trieste (II Centro) comprendente il Friuli Venezia Giulia;
- 6) Bologna (VI Centro) comprendente l'Emilia Romagna;
- 7) Firenze (VIII Centro) comprendente la Toscana;
- 8) Ancona (VII Centro) comprendente le Marche e l'Abruzzo;
- 9) Roma (IX Centro) comprendente il Lazio e l'Umbria;
- 10) Napoli (X Centro) comprendente la Campania e il Molise;
- 11) Bari (XI Centro) comprendente la Puglia e la Basilicata;
- 12) Catanzaro (XIII Centro) comprendente la Calabria;
- 13) Palermo (XII Centro) comprendente la Sicilia;
- 14) Cagliari (XIV Centro) comprendente la Sardegna.

2. Gli iscritti nei vari ruoli del personale dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio (con o senza assegni), sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare e del codice penale. Le chiamate in servizio ed i collocamenti in congedo degli iscritti suddetti sono effettuati dai funzionari dei centri di mobilitazione con facoltà insindacabile. Nel corpo militare può arruolarsi anche personale femminile.

3. Tutto il personale militare, in servizio permanente, dipende, per le vie gerarchiche militari, dall'ispettorato superiore del corpo militare. Il personale militare in servizio permanente impiegato nei servizi civili di istituto (organi centrali) a domanda, ad esaurimento dell'organico, transita per i servizi delle Forze armate, il rimanente transita nei ruoli civili mantenendo l'iscrizione nei ruoli del corpo e gli stessi diritti acquisiti.

4. I capi uffici e gli ufficiali di mobilitazione dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'ispettore superiore del corpo militare.

5. Le funzioni dei presidenti dei centri di mobilitazione di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, sono demandate esclusivamente agli ufficiali preposti agli uffici dei centri di mobilitazione.

Art. 4.

(Funzioni e dipendenze)

1. L'ispettore, quale autorità di vertice del corpo, dipende dal presidente generale della CRI e, quale autorità tecnico-militare, per le attività svolte a fianco delle Forze armate dal Capo di stato maggiore della difesa. Espleta le funzioni di comandante di corpo dei comandanti dei settori operativi.

2. L'ispettore riveste il grado di maggior generale, coadiuvato da numero 2 comandanti di settore i quali rivestono il grado di brigadier generale; il maggior generale ed i brigadier generali sono prescelti fra i colonnelli commissari del corpo militare e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente generale della CRI di concerto con il Ministro della difesa.

3. I comandanti dei settori operativi dipendono dall'ispettore ed espletano funzioni di comandanti di corpo su tutto il personale militare in servizio nella giurisdizione del set-

tore, ivi compreso il personale militare impiegato per le attività di cui all'articolo 2, lettera *b*), numero 3).

4. Il vertice del corpo deve provenire dalla categoria dei commissari o medici.

5. I vertici possono essere nominati ad ispettore quattro anni prima della messa in quiescenza (anni sessantuno), a comandanti di settore sei anni prima della messa in quiescenza (anni 59).

6. Le cariche dei vertici non possono essere rinnovate.

7. I vertici del corpo militare debbono provenire dagli stessi in servizio permanente.

8. Qualora nei quadri del personale in servizio permanente non ci fossero ufficiali con il grado di colonnello o brigadiere generale, per coprire le cariche di vertice, si attinge alla altre componenti delle Forze armate. In tal caso i vertici sono nominati con decreto del Ministro della difesa e si alternano per la durata di quattro anni o di sei anni.

9. Per accedere ai vertici l'ufficiale del corpo militare dovrà avere svolto un periodo complessivo pari ad almeno cinque anni nella veste di ufficiale di mobilitazione o capo ufficio di mobilitazione, oppure un periodo di almeno otto anni presso un centro di mobilitazione.

Art. 5.

(Istituzione dei ruoli)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel corpo militare, nei limiti delle dotazioni organiche che tengono conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 3), di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente:

- a*) ruolo degli ufficiali;
- b*) ruolo dei marescialli;
- c*) ruolo dei sergenti;
- d*) ruolo dei volontari di truppa.

2. La consistenza organica dei ruoli di cui al comma 1 è definita nelle tabelle E ed E1 allegate alla presente legge.

Art. 6.

(Successione gerarchica)

1. La successione dei gradi del personale militare della CRI di cui all'articolo 2 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è stabilita dalla tabella C allegata alla presente legge, con contestuale riconoscimento del trattamento economico previsto per il corrispettivo personale.

Art. 7.

(Categoria del ruolo degli ufficiali)

1. Nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente è prevista la categoria unica dei servizi.

Art. 8.

(Funzione degli ufficiali)

1. Agli ufficiali in servizio permanente nell'ambito delle rispettive categorie, sono attribuite funzioni direttive o dirigenziali di unità, di uffici, di servizi e di comando di reparti, con implicazioni di responsabilità professionali e con valutazioni di opportunità nell'applicazione delle direttive ricevute.

Art. 9.

(Funzioni dei marescialli)

1. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli in servizio permanente sulla base di una adeguata preparazione professionale:

a) è di norma preposto ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;

b) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa, compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;

c) espleta incarichi la cui esecuzione richiede continuità di impiego per l'elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e di strumentazioni tecnologicamente avanzati.

2. Il personale che riveste il grado di primo maresciallo luogotenente svolge funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità sulla base delle esigenze tecnico-militare operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche del corpo. In tale contesto il primo maresciallo luogotenente:

a) è il diretto collaboratore dei superiori gerarchici, che può sostituire in caso di impedimento o assenza;

b) assolve, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.

Art. 10.

(Funzioni dei sergenti)

1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti in servizio permanente sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi o tecnico-manuali, nonché il comando di più militari o mezzi.

Art. 11.

(Funzioni dei volontari di truppa)

1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione d'appartenenza, dell'incarico, nonchè incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere prioritariamente impiegato nelle unità operative o addestrative del corpo militare.

CAPO II

RECLUTAMENTO

Art. 12.

(Generalità)

1. Per il ripianamento dei ruoli di cui all'articolo 5, la CRI bandisce concorsi per l'arruolamento del personale resosi necessario per effetto delle vacanze organiche determinatesi al 31 dicembre di ogni anno.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con provvedimenti del presidente generale della CRI su proposta dell'ispettore del corpo militare, con i quali sono stabiliti i termini di presentazione delle domande, l'indirizzo di laurea richiesto per il ruolo degli ufficiali, i programmi, le prove di esame e le modalità di svolgimento dei concorsi stessi.

3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi, per la definizione dei titoli e delle prove, per la loro valutazione, per la nomina della commissione, per la formazione della graduatoria di merito, nonchè per lo svolgimento del tirocinio pratico-sperimentale e del corso applicativo di cui all'articolo 13, comma 4, della presente legge, sono stabilite

con apposito decreto del Ministro della difesa su proposta del presidente generale.

4. Il personale iscritto alla componente del corpo militare deve appartenere alla stessa. Qualora un componente appartenente a qualsiasi categoria risultasse iscritto ad altra componente dell'associazione si provvederà d'ufficio alla cancellazione dal corpo militare.

5. Le nomine degli appartenenti al personale di assistenza (sottufficiali e truppa) sono effettuate, con brevetti dagli ufficiali dei centri di mobilitazione. Il secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è abrogato.

Art. 13.

(Volontari di truppa in servizio permanente)

1. Il reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente nel corpo militare è riservato, per un numero non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ai volontari in ferma breve delle Forze armate che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni, nei limiti delle vacanze di organico previste dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Il rimanente 50 per cento dei posti è coperto tramite il reclutamento ordinario per concorso riservato ai militari del corpo iscritti nei ruoli speciali del congedo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età;

b) abbiano prestato complessivamente nel corpo, senza demerito, almeno cinque anni di servizio.

3 I posti di cui al comma 1, eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in

aumento al numero dei posti di cui al comma 2.

4. I vincitori del concorso di cui ai commi 1 e 2, previa rinuncia al grado rivestito se superiore a quello di caporal maggiore, sono ammessi all'espletamento di un tirocinio pratico-sperimentale o di un corso propedeutico all'ammissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e, con determinazione del presidente generale della CRI, sentito il Ministro della difesa, sono nominati 1° caporal maggiore ed immessi nel predetto ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria del concorso e con decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del tirocinio pratico-sperimentale o del corso.

Art. 14.

(Reclutamento nel ruolo dei sergenti in servizio permanente)

1. Il personale del ruolo dei sergenti in servizio permanente del corpo militare è tratto, in rapporto alla consistenza organica prevista dalla tabella B annessa alla presente legge tenendo conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 3), dai volontari di truppa in servizio permanente mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:

a) nei limiti massimi del 70 per cento dei posti disponibili dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente;

b) nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi e caporal maggiori scelti in servizio permanente.

2. Il presidente generale della CRI definisce al 31 ottobre di ciascun anno, in relazione alle vacanze organiche presumibili, le effettive percentuali di personale da coprire con relativi bandi di concorso.

3. I posti di cui alla lettera *a*) del comma 1, eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera *b*) e viceversa.

4. I vincitori del concorso, al superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale di cui al comma 1, sono nominati sergenti con provvedimento del presidente generale della CRI, sentito il Ministro della difesa, e sono iscritti in ruolo con il grado di sergente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione del corso e nell'ordine della graduatoria di merito.

Art. 15.

(Reclutamento nel ruolo dei marescialli in servizio permanente)

1. Il reclutamento del ruolo dei marescialli in servizio permanente del corpo militare, in rapporto alle consistenze degli organici di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenendo anche conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 3), annessa alla presente legge, avviene tramite concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi.

2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 gli appartenenti al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione della domanda;

c) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ul-

timo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

d) siano in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» nell'ultimo biennio.

3. Il presidente generale definisce al 31 ottobre di ciascun anno, in relazione alle vacanze presumibili, le effettive percentuali dei posti da coprire nei relativi bandi di concorso annuali.

4. Le norme per lo svolgimento del concorso, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina della commissione, la formazione della graduatoria e lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposita determinazione del presidente generale.

5. I vincitori del concorso, al superamento dell'esame sostenuto al termine del corso di qualificazione, sono nominati marescialli con provvedimento del presidente generale della CRI, sentito il Ministro della difesa, nell'ordine della graduatoria finale e con decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione del corso e nell'ordine della relativa graduatoria.

Art. 16.

(Reclutamento nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente)

1 . Ai concorsi di cui all'articolo 15 possono partecipare gli ufficiali del corpo militare iscritti nel ruolo speciale del congedo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica, e non abbiano superato il trentaduesimo anno di età;

b) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi ovvero nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;

c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psicofisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato;

d) siano in possesso del diploma di laurea legalmente riconosciuto;

e) abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate o corpi armati dello Stato in qualità di ufficiale.

2. I vincitori del concorso sono ammessi all'espletamento di un tirocinio pratico-sperimentale e di un corso applicativo propedeutico all'ammissione nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente. Gli stessi vincitori sono nominati tenenti in servizio permanente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa ed immessi nel predetto ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria finale del corso applicativo e con decorrenza dalla data del termine dello stesso.

3. Gli ufficiali di cui al comma 2 che sono iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate sono cancellati da tali stessi ruoli.

Art. 17.

(Cappellani)

1. Per il reclutamento, lo stato, l'avanzamento e il trattamento economico dei cappellani della CRI si osservano le norme in vigore per il corrispondente personale addetto all'assistenza spirituale presso le Forze armate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i cappellani della CRI iscritti nei ruoli di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, come modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, transitano d'ufficio, previo accertamento da parte dell'Ordinariato militare per l'Italia del possesso dei titoli e requisiti indicati dalla legge 1° giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni, conservando il proprio grado e la medesima anzianità, nelle categorie dei cap-

pellani militari in congedo - complemento o riserva o del congedo assoluto - addetti all'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.

3. Un cappellano, su designazione insindacabile dell'Ordinario militare, è nominato capo servizio per l'assistenza spirituale della CRI dal presidente generale della CRI e fa parte della Curia dell'Ordinariato militare.

CAPO III

AVANZAMENTO

Art. 18.

(Corrispondenza dei gradi)

1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui alla presente legge con i gradi del personale delle Forze armate è riportata nella tabella A-1 allegata alla medesima.

Art. 19.

(Avanzamento nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa)

1. Per le procedure di avanzamento del personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale delle Forze armate.

2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:

- a) ad anzianità;
- b) a scelta;
- c) per concorso per titoli di servizio ed esami;
- d) per meriti eccezionali.

3. L'avanzamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D, D1, D2, D3, D4 allegate alla presente legge.

4. Le modalità ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera *c)* del comma 2 sono disciplinati con apposito provvedimento del Ministro della difesa da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'avanzamento di cui alla lettera *d)* del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dall'articolo 29 della presente legge.

Art. 20.

(Avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente)

1. Al primo caporal maggiore che abbia cinque anni di servizio è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalla commissione di cui al comma 1 dell'articolo 23, il grado di caporal maggiore scelto.

2. Al caporal maggiore scelto che abbia cinque anni di anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di cui al comma 1 dell'articolo 23, il grado di caporal maggiore capo.

3. Al caporal maggiore capo che abbia cinque anni di anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di cui al comma 1 dell'articolo 23 il grado di caporal maggiore capo scelto.

4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti con determinazione dell'ufficiale di mobilitazione di appartenenza, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.

5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano stati giudi-

cati non idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi personali.

Art. 21.

(Espletamento di corsi valutativi tecnico-professionali ed esami)

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti, per essere valutato ai fini dell'avanzamento, deve superare il corso tecnico-professionale e gli esami indetti con decreto del Ministero della difesa, su proposta del presidente generale della CRI, tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.

Art. 22.

(Aliquote di avanzamento)

1. Il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con determinazione del presidente generale della CRI entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 21 e abbia maturato il periodo minimo di permanenza nel proprio grado prevista dalle tabelle D, D1, D2, D3 e D4 allegate alla presente legge.

3. Dalle predette aliquote è escluso il personale che risulti imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di Stato o sospeso dall'impiego o impedito da infermità temporanea accertata o in aspettativa.

4. Qualora, durante i lavori della commissione di cui all'articolo 23 e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti, e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal comma 3, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento se questo è stato formato.

5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 21, ovvero ai sensi del comma 3, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.

Art. 23.

(Commissione di avanzamento e valutazione)

1. L'articolo 80 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, è abrogato. Le autorità preposte per le valutazioni del personale militare sono:

a) l'ufficiale di mobilitazione o capo ufficio di mobilitazione per i giudizi di primo grado;

b) la commissione centrale del personale militare della CRI per i giudizi di secondo grado. Ogni valutazione deve essere accompagnata dal parere dell'ufficiale di mobilitazione di appartenenza.

2. La commissione di cui all'articolo 25 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è integrata con due membri effettivi, ufficiali superiori, uno dell'aeronautica militare ed uno - medico o commissario - del corpo militare.

3. Tutte le competenze delle commissioni preposte ad esprimere il giudizio di avanzamento previste dal capo III del titolo I della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono devolute alla commissione di cui al comma 1.

4. Tutte le competenze della commissione di avanzamento e valutazioni previste dal capo II del titolo III della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, sono devolute alla commissione di cui al comma 1.

Art. 24.

(Avanzamento ad anzianità nei ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente)

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto secondo le modalità previste dall'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle allegate alla presente legge.

2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità per i motivi di cui all'articolo 22, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita al pari grado con il quale sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

Art. 25.

(Avanzamento a scelta dei marescialli e dei sergenti in servizio permanente)

1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 26, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono così determinate:

a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei sergenti e dei marescialli iscritto nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle D3 e D4 allegate alla presente legge;

b) il restante personale è sottoposto ad una seconda valutazione per l'avanzamento al momento della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio nell'anno successivo. Di tale personale:

1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle D3 e D4 allegata alla presente legge prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);

2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle D3 e D4 allegata alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

3. Ogni sottufficiale è, comunque, promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.

4. Il personale escluso dalle aliquote per i motivi di cui all'articolo 22, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive ed è promosso secondo le modalità indicate nei commi 1, 2 e 3.

5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 devono essere adeguatamente te-

nuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali possedute.

Art. 26.

(Avanzamento al grado di 1° maresciallo)

1. L'avanzamento al grado di 1° maresciallo e gradi corrispondenti a luogo a scelta e per concorso per titoli.

2. Il numero di promozioni annuali al grado di 1° maresciallo e gradi corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.

3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è riservato ai marescialli capi in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.

5. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso, sono promossi al grado di 1° maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli promossi ai sensi del comma 4.

6. Ai fini della valutazione di cui al comma 3 devono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali possedute.

Art. 27.

(Avanzamento degli ufficiali)

1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici,

morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per ben adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver svolto adeguatamente le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore. L'ufficiale promosso al grado di maggiore può aspirare fino al grado di colonnello mantenendo le caratteristiche di cui sopra. Con decorrenza 1° gennaio 2006 per il grado di colonnello è obbligatoria una laurea in lettere o in medicina o in giurisprudenza o in ingegneria ed equipollenti o in economia e commercio o in scienze politiche.

2. Per l'avanzamento ai gradi di brigadier generale e maggior generale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente. È requisito indispensabile avere diretto per cinque anni un ufficio di mobilitazione o essere stati impiegati per almeno otto anni in un centro di mobilitazione.

3. Per l'avanzamento ad anzianità deve essere riconosciuto il possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati al comma 1. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione al corpo militare nel rispettivo ruolo di anzianità

4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua secondo quanto disposto dall'articolo 29.

Art. 28.

(Avanzamento a scelta degli ufficiali)

1. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 27 e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito.

2. La commissione di cui all'articolo 23 esprime il giudizio sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali dando, a parità di punti, precedenza al più anziano di iscrizione al ruolo.

3. Per l'attribuzione del punto di merito di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 29.

(Avanzamento straordinario per meriti eccezionali)

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale importanza al corpo militare e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali tali da dare sicuro affidamento per l'esercizio delle attribuzioni del grado superiore.

2. Ai fini dell'avanzamento straordinario per meriti eccezionali l'ufficiale, il sottufficiale ed il volontario di truppa in servizio permanente devono essere compresi nella prima metà del ruolo del proprio grado e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dai pareri delle autorità gerarchiche superiori.

4. Sulla proposta decide il presidente generale della CRI previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo 23, espresso ad unanimità dei voti, e del Ministro della difesa.

5. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più soggetti con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.

6. Il provvedimento di promozione per meriti eccezionali deve recare la motivazione.

7. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.

CAPO IV

STATO GIURIDICO

Art. 30.

(Generalità)

1. Il personale di cui all'articolo 5 riveste lo *status* di militare e ad esso per quanto applicabili, sono estese le norme sullo stato giuridico, reclutamento ed avanzamento del paritetico personale militare delle Forze armate.

2. Il personale militare del corpo militare in servizio permanente è considerato «pubblico ufficiale». Esso ha i doveri e i diritti inerenti a tale qualità.

Art. 31.

*(Tutela del personale militare della CRI
chiamato in servizio)*

1. L'articolo 36 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - 1. Al personale del corpo militare della CRI, chiamato in servizio per qualunque esigenza della CRI stessa, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di conservazione del posto di lavoro e di trattamento economico, nonché di previdenza ed assistenza previste per i richiamati delle Forze armate in analoghe situazioni».

CAPO V

TRATTAMENTO ECONOMICO
E PREVIDENZIALE

Art. 32.

(Generalità)

1. Al personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 5 è esteso il trattamento economico e previdenziale di base e le indennità spettanti al paritetico personale delle Forze armate stabiliti dalle norme in vigore. I miglioramenti economici a favore del personale delle Forze armate trovano automatica applicazione anche nei confronti del personale del corpo militare.

2. Al personale militare in servizio permanente, al momento dell'avanzamento di grado, viene riconosciuto il trattamento economico alla data di anzianità maturata in base al quadro di avanzamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33.

(Organi di rappresentanza militare)

1. È istituito un unico organo di rappresentanza del corpo militare, composto da due ufficiali, due sottufficiali e due graduati o militi eletti a livello nazionale fra tutti gli appartenenti ai ruoli in servizio permanente.

2. Le funzioni, i compiti, le attività, nonché la durata delle cariche dell'unico organo di rappresentanza del corpo militare sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme in materia di rappresentanza militare nelle Forze armate.

Art. 34.

(Documentazione caratteristica)

1. Per la tenuta della documentazione caratteristica, al personale di cui all'articolo 5 sono estese le norme della legge 5 novembre 1962, n. 1695, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431.

Art. 35.

(Formazione del personale)

1. Entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CRI costituisce la scuola di formazione ed addestramento, le cui norme di funzionamento saranno emanate entro i sei mesi successivi con apposito provvedimento a firma del presidente generale della CRI.

Art. 36.

(Avanzamento del personale in congedo)

1. I periodi di permanenza minima di ciascun grado di tutto il personale iscritto nei ruoli del congedo del corpo militare di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, devono essere superiori di un anno, per ogni grado, rispetto ai periodi di permanenza previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge riferite ai parigrado in servizio permanente.

2. Gli avanzamenti del personale in servizio permanente e di quello in congedo devono percorrere un *iter* separato, velocizzando le pratiche del personale in servizio permanente.

3. I sergenti maggiori ed i marescialli capi iscritti nei ruoli in congedo che abbiano maturato il periodo minimo di cui al comma 1 hanno diritto ad essere valutati per l'avanzamento al grado superiore.

Art. 37.

(Oneri finanziari)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti sui competenti capitoli di bilancio autorizzati dal Ministero della difesa e del Ministero della salute.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 38.

(Inquadramento degli ufficiali in servizio continuativo nel ruolo normale unico in servizio permanente)

1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale del corpo

militare, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o in servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, transitano, a domanda, con il proprio grado ed anzianità, nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della presente legge. Ai fini della posizione in detto ruolo, a parità di grado, si tiene conto della maggiore anzianità di servizio nel corpo militare quale ufficiale. Gli ufficiali commissari e contabili transitano nella categoria servizi. I medici e i farmacisti permangono nella categoria di appartenenza.

Art. 39.

(Inquadramento nei ruoli dei marescialli)

1. I sottufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o in servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, transitano, a domanda, nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della presente legge e sono inquadrati nel nuovo grado con le modalità di cui all'articolo 43, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta. Ai fini della posizione in detto ruolo, a parità di grado, si tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella CRI.

Art. 40.

(Inquadramento nei ruoli dei sergenti)

1. I sottufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in servizio continuativo o in servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, transitano, a domanda, nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), della presente legge, e sono inqua-

drati nel nuovo grado con le modalità di cui all'articolo 43, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta. Ai fini della posizione in detto ruolo, a parità di grado si tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella CRI.

Art. 41.

*(Inquadramento dei volontari di truppa
in servizio permanente)*

1. I caporali maggiori, i caporali ed i militi appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo transitano, a domanda, nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), mantenendo l'anzianità di servizio posseduta. Ai fini della posizione in detto ruolo, a parità di grado si tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella CRI.

Art. 42.

(Cancellazione dai ruoli di provenienza)

1. L'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge comporta contestualmente la cancellazione dai ruoli delle categorie del congedo delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri.

Art. 43.

(Disposizioni transitorie sull'avanzamento)

1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo del servizio permanente che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, come ufficiali della CRI, un periodo di servizio superiore, nella somma, a quello complessivo di permanenza in ciascuno di tutti i gradi precedenti, previsto dalla presente legge per essere valutati per l'avanza-

mento al grado superiore a quello che rivestono, sono promossi al grado superiore, se in possesso dei requisiti di legge.

2. I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o per effetto della citata legge n. 730 del 1986 sono inquadrati nei seguenti gradi:

a) nel grado di 1° maresciallo qualifica di luogotenente:

1) i 1° marescialli che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente sette anni di permanenza nel grado;

b) nel grado di 1° maresciallo:

1) i marescialli capi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente otto anni di permanenza nel grado;

c) nel grado di maresciallo capo:

1) i marescialli ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente sette anni di permanenza nel grado;

d) nel grado di maresciallo ordinario:

1) i marescialli che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente due anni di permanenza nel grado;

e) nel grado di sergente maggiore capo:

1) i sergenti maggiori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente sette anni di permanenza nel grado;

f) nel grado di sergente maggiore:

1) i sergenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno sette anni di permanenza nel grado;

g) nel grado di caporal maggiore capo scelto:

1) i caporal maggiori capi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente cinque anni di anzianità nel grado;

h) nel grado di caporal maggiore capo:

1) i caporal maggiori scelti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente cinque anni di anzianità nel grado;

i) nel grado di caporal maggiore scelto:

1) i primi caporal maggiore che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente un'anno di anzianità nel grado.

3. Agli ufficiali appartenenti al ruolo del servizio permanente che abbiano prestato, come ufficiali della CRI, un periodo di servizio superiore a quindici anni, che non abbiano subito provvedimenti disciplinari di rilievo ed ai quali sia stato negato l'avanzamento al grado superiore, viene ricostruita la carriera dal momento della nomina ad ufficiale del corpo militare.

4. Le disposizioni relative alla ricostruzione della carriera di cui al comma 3 si applicano anche agli ufficiali in servizio continuativo che siano stati dichiarati «non prescelto» per una sola volta.

5. Nella ricostruzione della carriera, per quanto riguarda le competenze, si deve tenere conto dell'ultimo grado ricostruito.

6. Il personale direttivo in servizio che non è in possesso del diploma di laurea può accedere al grado di colonnello, purché prima della data di entrata in vigore della presente legge abbia prodotto pubblicazioni di interesse storico, letterario, amministrativo.

TABELLA A
(articolo 5)CONSISTENZA ORGANICA ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO
PERMANENTE DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

| Grado | Organico del grado | Forma di avanzamento al grado superiore | Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione | Numero delle promozioni a scelta al grado superiore | Limiti di età per il collocamento a riposto |
|--------------------|--------------------|---|--|---|---|
| Maggior generale | 1 | - | - | | 65 |
| Brigadier generale | 2 | - | - | | 65 |
| Colonnello | 8 | Anzianità | 4 | | 65 |
| Tenente colonnello | 14 | Scelta | 5 | | 65 |
| Maggiore | 16 | Scelta | 5 | | 65 |
| Capitano | 27 | Scelta | 9 | | 65 |
| Tenente | 34 | Scelta | 5 | | 65 |
| Sottotenente | 14 | - | 4 | | 65 |

TABELLA A1

(articolo 18)

**CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
CON QUELLI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE**

| Ruolo | Personale non direttivo delle Forze armate | | | Personale di assistenza del corpo militare CRI |
|--|---|---|--|--|
| | Esercito | Marina | Aeronautica | Ruolo dei sottufficiali e volontari di truppa in servizio continuativo |
| Marescialli | Primo Maresciallo Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario Maresciallo | Capo di 1ª Classe Capo di 2ª Classe Capo di 3ª Classe | Maresciallo di 1ª Classe Maresciallo di 2ª Classe Maresciallo di 3ª Classe | Primo Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario Maresciallo |
| Sergenti | Sergente Maggiore Capo Sergente Maggiore Sergente | 2º Capo Scelto 2º Capo Sergente | Sergente Maggiore Capo Sergente Maggiore Sergente | Sergente Maggiore Capo Sergente Maggiore Sergente |
| Volontari di truppa in servizio permanente | 1º Caporal Maggiore (e gradi corrispondenti) Caporal Maggiore Scelto (e gradi corrispondenti) Caporal Maggiore Capo (e gradi corrispondenti) Caporal Maggiore Capo (e gradi corrispondenti) Caporal Maggiore Capo Scelto (e gradi corrispondenti) | | | 1º Caporal Maggiore Caporal Maggiore Scelto Caporal Maggiore Capo Caporal Maggiore Capo Caporal Maggiore Capo Scelto |

TABELLA B
(articoli 5, 14, 15)

CONSISTENZA ORGANICA ED AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI E DEI
VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO MILITARE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

| Grado | Organico del corpo | Forma di avanzamento al grado superiore | Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione | Numero delle promozioni a scelta al grado superiore | Limiti di età per il collocamento a riposto |
|------------------------------|--------------------|---|--|---|---|
| Primo Maresciallo | 54 | - | - | | 65 |
| Maresciallo Capo | 37 | scelta | 8 o per esami | | 65 |
| Maresciallo Ordinario | 40 | scelta | 7 | | 65 |
| Maresciallo | 80 | Anzianità | 2 | | 65 |
| Sergente Maggiore Capo | 60 | Scelta | - | | 65 |
| Sergente Maggiore | 70 | Scelta | 7 | | 65 |
| Sergente | 75 | Scelta | 7 | | 65 |
| Caporal Maggiore Capo Scelto | 25 | Anzianità | - | | 65 |
| Caporal Maggiore Capo | 20 | Anzianità | 5 | | 65 |
| Caporal Maggiore Scelto | 20 | Anzianità | 5 | | 65 |
| Primo Caporal Maggiore | 20 | Anzianità | 1 | | 65 |

TABELLA C
(articolo 6)

SCALA GERARCHICA DEL PERSONALE DEL CORPO MILITARE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

corpo militare della Croce Rossa Italiana

Maggiore Generale
Brigadiere Generale
Colonnello
Tenente Colonnello
Maggiore
Capitano
Tenente
Sottotenente
Primo Maresciallo
Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario
Maresciallo
Sergente Maggiore Capo
Sergente Maggiore
Sergente
Caporal Maggiore Capo Scelto
Caporal Maggiore Capo
Caporal Maggiore Scelto
Primo Caporal Maggiore
Caporal Maggiore
Caporale
Milite

TABELLA D
(articolo 19)

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI

| Grado | Forma di avanzamento | Periodo di permanenza | Requisiti particolari |
|---------------------|----------------------|-----------------------|---|
| Maggior Generale | - | - | - |
| Brigadiere Generale | Scelta | - | - |
| Colonnello | Anzianità | 4 anni | - |
| Tenente Colonnello | Scelta | 5 anni | ex art. 3, D.L. luogotenenziale n. 379 |
| Maggiore | Anzianità | 5 anni | 15 anni di servizio da ufficiale |
| Capitano | Scelta | 9 anni | - |
| Tenente | Anzianità | 5 anni | - |
| Sottotenente | Anzianità | 1 anno | - |

TABELLA D1
(articolo 19)

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI COMMISSARI

| Grado | Forma di avanzamento | Periodo di permanenza | Requisiti particolari |
|---------------------|----------------------|-----------------------|---|
| Maggior Generale | - | - | - |
| Brigadiere Generale | Scelta | - | - |
| Colonnello | Anzianità | 4 anni | - |
| Tenente Colonnello | Scelta | 5 anni | ex art. 3, D.L. luogotenenziale n. 379 |
| Maggiore | Anzianità | 5 anni | 15 anni di servizio da ufficiale |
| Capitano | Scelta | 9 anni | - |
| Tenente | Anzianità | 5 anni | - |
| Sottotenente | Anzianità | 2 anni | - |

TABELLA D2
(articolo 19)PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI VOLONTARI DI TRUPPA
IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO MILITARE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

| Dal grado di | Al grado di | Forma | Requisiti |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Caporal Maggiore Capo | Caporal Maggiore Capo Scelto | Anzianità | 5 anni di anzianità nel grado |
| Caporal Maggiore Scelto | Caporal Maggiore Capo | Anzianità | 5 anni di anzianità nel grado |
| Primo Caporal Maggiore | Caporal Maggiore Scelto | Anzianità | 1 anno di anzianità nel grado |

TABELLA D3

(articolo 19)

**PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI SERGENTI IN SERVIZIO
PERMANENTE NEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA**

| Dal grado di | Al grado di | Forma avanzamento | Requisiti |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| Sergente Maggiore Sergente | Sergente Maggiore Capo Sergente Maggiore | Scelta Anzianità | 7 anni di permanenza 7 anni di permanenza |

TABELLA D4

(articolo 19)

**PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI MARESCIALLI IN SERVIZIO
PERMANENTE NEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA**

| Dal grado di | Al grado di | Forma avanzamento | Requisiti |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------|
| Maresciallo Capo | Primo Maresciallo | Scelta per esami | 4 anni di permanenza |
| Maresciallo Ordinario | Maresciallo Capo | Scelta | 8 anni di permanenza |
| Maresciallo | Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario | Anzianità | 7 anni di permanenza |
| | | Anzianità | 2 anni di permanenza |

TABELLA E
(articolo 5)

TABELLA ORGANICA RIEPILOGATIVA DEI RUOLI DEL SERVIZIO
PERMANENTE NEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
PER COMPITI AUSILIARI FORZE ARMATE E SERVIZI COMITATO CENTRALE

| Grado | Organico | A carico Min. Difesa | A carico Min. Salute |
|------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| Maggior generale | 1 | 1 | - |
| Brigadier generale | 2 | 2 | - |
| Colonnello | 8 | 7 | 1 |
| Tenente colonnello | 14 | 13 | 1 |
| Maggiore | 16 | 13 | 3 |
| Capitano | 27 | 22 | 5 |
| Tenente | 34 | 28 | 6 |
| Sottotenente | 14 | 9 | 5 |
| Primo maresciallo | 54 | 49 | 5 |
| Maresciallo capo | 37 | 30 | 7 |
| Maresciallo ordinario | 40 | 30 | 10 |
| Maresciallo | 80 | 50 | 30 |
| Sergente maggiore capo | 60 | 40 | 20 |
| Sergente maggiore | 70 | 50 | 20 |
| Sergente | 75 | 60 | 15 |
| Caporal maggiore capo scelto | 25 | 25 | - |
| Caporal maggiore capo | 20 | 20 | - |
| Caporal maggiore scelto | 20 | 20 | - |
| Primo caporal maggiore | 20 | 20 | - |
| TOTALE | - | 489 | 128 |
| TOTALE GENERALE | 617 | | |

TABELLA E1

(articolo 5)

TABELLA RIPARTIZIONI PERSONALE

| | Magg. Gen. | Brig. Gen. | Col. | Ten. Col. | Magg. | Cap. | Ten. | S. Ten. | Primo Mar. | Mar. Ca. | Mar. Ord. | Mar. | Serg. Magg. Ca. | Serg. Magg. | Serg. | C.le Magg. Ca. Scelto | C.le Magg. Ca. | C.le Magg. Scelto | Primo C.le Magg. | Totali |
|--|------------|------------|------|-----------|-------|------|------|---------|------------|----------|-----------|------|-----------------|-------------|-------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------|--------|
| Servizi Comitato Centrale | | | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 57 | 10 | 30 | 20 | 20 | 15 | | | | | 128 |
| Ispettorato Superiore Corpo Milit. e servizi | 1 | | 3 | 6 | 6 | 7 | 14 | 4 | 8 | 5 | 6 | 16 | 5 | 15 | 20 | 5 | 14 | 10 | 15 | 160 |
| 1° Settore Verona | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 13 |
| 2° Settore Napoli | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 14 |
| X C.O.D.A.M. Marina di Massa | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 46 |
| Treno polifunzionale (sede Bari) | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 3 | 4 | | 51 |
| XIV Centro Mobilitazione Cagliari | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 10 |
| XIII Centro mobilitazione Catanzaro | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 7 |
| XII Centro mobilitazione Palermo | | | | 1 | | 1 | 1 | | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 24 |
| XI Centro mobilitazione Bari | | | | 1 | | 1 | 1 | | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | 25 |
| X Centro mobilitazione Napoli | | | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | 19 |
| IX Centro mobilitazione Roma | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | | | | 22 |
| VIII Centro mobilitazione Firenze | | | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 14 |
| VII Centro mobilitazione Ancona | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | | | 8 |
| VI Centro mobilitazione Bologna | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 11 |
| V Centro mobilitazione Verona | | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | 22 |
| IV Centro mobilitazione Genova | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 17 |
| III Centro mobilitazione Milano | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | | 10 |
| II Centro mobilitazione Trieste | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 7 |
| I Centro mobilitazione Torino | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 9 |
| TOTALI . . . | 1 | 2 | 8 | 14 | 16 | 27 | 34 | 14 | 54 | 37 | 40 | 80 | 60 | 70 | 75 | 25 | 20 | 20 | 20 | 617 |

